



DELIBERAZIONE N° 202100540

SEDUTA DEL 19/07/2021

UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
10AE

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 - RIDEFINIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 19/07/2021 alle ore 14:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Antonio Ferrara**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE _____

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 5

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge regionale 17 novembre 2016 n. 1, modificato ed integrato con legge regionale 18 luglio 2018 n. 1;
- VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 s.m.i. *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*;
- VISTA** la legge regionale 30.12.2019 n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n. 11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*;
- VISTA** le deliberazioni della Giunta regionale 2 giugno 1998, n.1697 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 3 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*, come modificata dalla D.G.R. 23.04.2008, n. 539;
- VISTA** altresì la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2017, n. 1340 *“Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTO** il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTA** la legge regionale 6 maggio 2021, n. 19, avente ad oggetto *“Legge di stabilità regionale 2021”*;
- VISTA** la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 5 agosto 2019 *“Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale”*, individuati e costituiti in forza delle deliberazioni n. 689/2015 e 624/2016, successivamente integrati e modificati, e corrispondenti all’area delle deleghe conferite con DPGR n. 54/2019;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 10 dicembre 2020 con il quale è stato nominato il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n.1/2021 recante *“Regolamento regionale “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Emanazione”*;

- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 07/05/2021 *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 16 maggio 2021;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 07/05/2021 *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 16 maggio 2021;
- VISTA** la DGR n. 1947 del 4 novembre 2003 avente ad oggetto *“L. 675/96 “Tutela dei dati personali” Individuazione titolare trattamenti Regione Basilicata – Giunta regionale e disposizioni in merito ai responsabili dei trattamenti medesimi. Revoca deliberazione DGR n. 9069/97”;*
- VISTA** la DGR n. 2143 del 24 novembre 2003 avente ad oggetto *“L. 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” – Nomina responsabili”;*
- VISTA** la DGR n. 21 del 15 gennaio 2007 avente ad oggetto *“D.lgs. 196/2003. Implementazione della struttura di presidio per l’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Gruppo di pilotaggio privacy”;*
- VISTA** la DGR n. 692 del 15 maggio 2006 avente ad oggetto *“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali)”;*
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio regionale n. 168 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto *“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) - Approvazione”;*
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato nella G.U.U.E. n. L. 119/1 del 4 maggio 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPR);
- CONSIDERATO** che il RGPD nasce per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei dati personali, con regole equivalenti a livello europeo (considerando 10), ed offre un quadro di riferimento aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (*accountability*);
- CONSIDERATO** che, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il RGPD introduce concetti e strumenti nuovi tra i quali, particolare rilievo, rivestono: la nomina del Responsabile della protezione dei dati, l’istituzione del Registro dei trattamenti, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la notifica della violazione dei dati personali all’autorità di controllo, nonché la comunicazione della violazione dei dati personali all’interessato da parte del titolare e del responsabile del trattamento (*data breach*);
- VISTA** la DGR n. 431 del 17 maggio 2018 avente ad oggetto *“Regolamento (UE) 2016/679. Designazione responsabile della protezione dei dati”*, con la quale, dunque si è proceduto alla nomina del cd. DPO;

- VISTA** la nota prot. n. 102469 del 13/06/2018, avente ad oggetto *“Informativa sul Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali General Data Protection Regulation (GDPR) - (ue) 2016/679”*;
- VISTA** la nota prot. n. 21971 del 07/02/2019 con la quale, istituito il Registro delle attività di trattamento, contenente tutte le informazioni di cui all’articolo 30 del Regolamento-RGPD, da tenere in forma scritta e in modalità elettronica e che deve essere messo a disposizione dell’Autorità garante per ispezioni e controlli, il DPO ha trasmesso, ai responsabili del trattamento ivi indicati, altresì la *“Guida per la compilazione del registro dei trattamenti ai sensi dell’art. 30 del Regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali General Data Protection Regulation (GDPR) - (UE) 2016/679”*;
- CONSIDERATO** che, per effetto delle predette note, ciascuna articolazione organizzativa dirigenziale della Giunta regionale è stata incaricata della compilazione nonché del costante aggiornamento e revisione del registro informatico delle attività di trattamento;
- VISTA** inoltre la Circolare n. 83134 del 16/05/2019 del Presidente del CICO *“ Circolare relativa all’obbligo di notifica delle violazioni dei dati (cd. “Data Breach”)”*, con la quale sono state stabilite le modalità di gestione delle *“Violazioni”* nel trattamento dei dati personali;
- VISTO** il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha armonizzato la normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali con le previsioni del RGPD ed ha completato la disciplina concernente l’individuazione e la definizione dei soggetti protagonisti del trattamento dei dati personali;
- RICHIAMATA** la legge regionale 30.12.2019 n. 29 *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- RICHIAMATO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”*;
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 219 del 19 marzo 2021, recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale;
- RICHIAMATE** le disposizioni transitorie di cui all’art. 27 del Regolamento n. 1/2021 citato, secondo cui il sistema organizzativo delineato dalla DGR n. 219/2021 è efficace a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture ivi ridefinite e che, pertanto, fino a tale data, resta confermata la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate;
- VISTA** la DGR n. 271 del 16 aprile 2021, come modificata dalla DGR n. 334 del 23 aprile 2021, con la quale è stato approvato l’avviso riservato al personale della Regione Basilicata per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai sensi degli artt.13, 14 e 15 del CCNL del 21.05.2018;
- RICHIAMATO** l’articolo 4 del RGPD che prevede quattro categorie di soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali e precisamente: il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, il contitolare e le persone fisiche autorizzate al trattamento;
- CONSIDERATO** che il principio di responsabilizzazione (*accountability*), introdotto dal RGDP, richiede che la definizione dei soggetti coinvolti nel trattamento dati all’interno dell’amministrazione venga esplicitata con un atto di organizzazione attraverso il quale collegare i compiti del titolare ai soggetti funzionalmente competenti;

- RITENUTO** di dover armonizzare la disciplina organizzativa della Giunta regionale e degli Uffici di Diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali alla luce delle intervenute modifiche all'assetto organizzativo regionale di cui agli atti sopra indicati;
- RITENUTO** altresì, di dover conseguentemente delineare, nel modello organizzativo ridefinito dal predetto d.P.G.r. n. 164/2020 e dalla DGR n. 219/2021, il complessivo ambito di responsabilità per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali sin qui richiamata, con esatta allocazione dei ruoli contemplati dal RGPD in coerenza con le competenze interne all'articolazione funzionale regionale;
- DATO ATTO** delle intervenute interlocuzioni con il DPO, finalizzate all'adozione di misure idonee ad attuare, nel mutato contesto organizzativo, i principi di protezione dei dati personali ed integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti previsti dell'art 25 del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati;
- VISTI** gli Allegati:
1. RGPD - Allegato 1- Funzioni Titolare;
 2. RGPD - Allegato 2 – Designati;
 3. RGPD - Allegato 3 – Operatori;
 4. RGPD - Allegato 4 – Operatori dati particolari;
 5. RGPD - Allegato 5 – Informazioni e istruzioni agli autorizzati;
- contenenti, in dettaglio, le funzioni attribuite dalla normativa europea e nazionale vigente ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, trasmesse dal DPO con nota pec del 06.07.2021 acquisita al protocollo con nr. 0121214, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 4 par. 1 n. 7 del RGPD e dell'articolo 48 dello Statuto regionale, Titolare del trattamento è la Giunta regionale;
- CONSIDERATO** che il Titolare del trattamento, ai sensi del predetto art. 4, par. 1 n. 7 e dell'art. 24 del RGPD, è il soggetto che definisce, in particolare, le finalità, i mezzi, le modalità e le misure di sicurezza del trattamento ed è tenuto alle funzioni declinate nell'Allegato 1;
- RITENUTO** di esercitare le funzioni di cui all'Allegato 1 per il tramite dei Direttori Generali, incaricati per effetto della DGR n. 219/2021, in quanto figure apicali interne alla struttura organizzativa della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 12/1996 s.m.i.;
- RITENUTO** altresì di dover precisare che le medesime funzioni di cui all'Allegato 1 vengano esercitare, con riferimento agli Uffici di Diretta Collaborazione di cui al DPGR n. 164/2020 dai Responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e Segreteria di Giunta e dell'Ufficio Stampa, e, con riferimento agli Uffici Speciali di cui alla DGR n. 219/2021, dal Capo di Gabinetto;
- CONSIDERATO** che la possibilità di individuare un responsabile "interno" del trattamento dati, prevista dall'articolo 29 del Codice Privacy, nella versione modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017", è venuta meno per effetto dell'abrogazione del predetto articolo 29 ad opera del D.lgs. 101/2018;
- RICHIAMATO** l'articolo 28 del RGDP ai sensi del quale il Titolare del trattamento può designare un responsabile (esterno);

RICHIAMATO l'articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2018 che dispone, al comma 1, che *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”* ed, al comma 2, che *“Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”*;

TENUTO CONTO della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'amministrazione regionale, in cui le scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la possibilità di stipulare contratti, rientrano tra le specifiche competenze dei Dirigenti, chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a realizzare gli obiettivi prefissati, nonché del loro ruolo centrale nel trattamento dei dati personali;

RITENUTO pertanto opportuno designare, ai sensi del predetto articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2018, i Direttori generali, i Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione ed i Dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto previsto dall'Allegato 2;

RITENUTO altresì di designare tutti i dipendenti della Giunta regionale di Basilicata, nonché tutti i soggetti attestati alle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, come operatori autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni, in riferimento alla declaratoria delle competenze degli Uffici di appartenenza e nelle funzioni di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, secondo quanto specificato nell'Allegato 3;

DATO ATTO inoltre che la nomina dell'operatore autorizzato/incaricato che tratta dati particolari e giudiziari di cui all'Allegato 4, deve essere formalizzata dai designati con il supporto del DPO;

CONSIDERATO che il RGDP pone altresì in capo al Titolare del trattamento l'obbligo di fornire apposite istruzioni comuni, al fine di omogeneizzare i comportamenti per il trattamento dei dati, secondo quanto specificato nelle *“Istruzioni e informazioni agli Autorizzati”* di cui all'Allegato 5, da fornire anche ai dipendenti regionali neo assunti;

CONSIDERATO che per le funzioni previste dagli Allegati sin qui richiamati, i soggetti preposti, titolare, designati e autorizzati, si avvalgono della consulenza del DPO, ai sensi dell'articolo 39 punto 1 lettera a del RGPD;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 271 del 16 aprile 2021 come modificata dalla deliberazione n. 334 del 23 aprile 2021, la Giunta regionale con l'approvazione dell'avviso per il conferimento delle posizioni organizzative ha espressamente previsto, per specifiche declaratorie, compiti di raccordo con il DPO per l'attuazione degli adempimenti previsti dal RGPD;

CONSIDERATO dunque che, con le suddette deliberazioni, la Giunta - Titolare del trattamento ha inteso assicurare al DPO incaricato il supporto di collaboratori al fine di consentire allo stesso di implementare le azioni per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni;

SENTITO il Responsabile per la Protezione Dati – DPO;

Su proposta del Presidente

e ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, par. 1 n. 7 e dell'art. 24 del RGPD, la Giunta regionale è Titolare del trattamento dei dati personali;
2. di dare atto, altresì, che il Titolare del trattamento, ai sensi del predetto art. 4, par. 1 n. 7 e dell'art. 24 del RGPD, definisce, in particolare, le finalità, i mezzi, le modalità e le misure di sicurezza del trattamento ed è tenuto alle funzioni declinate nell'Allegato 1 al presente provvedimento, che esercita per il tramite dei Direttori Generali, incaricati per effetto della DGR n. 219/2021, in quanto figure apicali interne alla struttura organizzativa della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 12/1996 s.m.i.;
3. di precisare che le funzioni di cui al precedente punto 2 vengano esercitate, con riferimento agli Uffici di Diretta Collaborazione di cui al DPGR n. 164/2020, dai Responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e Segreteria di Giunta e dell'Ufficio Stampa, e, con riferimento agli Uffici Speciali di cui alla DGR n. 219/2021, dal Capo di Gabinetto;
4. di designare, ai sensi del predetto articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2018, i Direttori generali, i Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione ed i Dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, ognuno per la parte di propria competenza, al trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento dell'incarico ricevuto, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 al presente provvedimento;
5. di designare, altresì, tutti i dipendenti della Giunta regionale di Basilicata, nonché tutti i soggetti attestati alle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, come operatori autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni, in riferimento alla declaratoria delle competenze degli Uffici di appartenenza e nelle funzioni di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, secondo quanto specificato nell'Allegato 3 al presente provvedimento;
6. di dare atto che la nomina dell'operatore autorizzato/incaricato che tratta dati particolari e giudiziari di cui all'Allegato 4 al presente provvedimento, deve essere formalizzata dal Direttore generale e/o dal Dirigente con il supporto del DPO;
7. di fornire le *"Istruzioni e informazioni"* di cui all'Allegato 5 ai soggetti autorizzati;
8. di stabilire che, al fine garantire la continuità delle attività, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 27 del Regolamento n. 1/2021, nelle more della piena operatività del sistema organizzativo delineato dalla DGR n. 219/2021, efficace a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture ivi ridefinite:
 - il Titolare del trattamento esercita le funzioni cui è tenuto ai sensi del predetto art. 4, par. 1 n. 7 e dell'art. 24 del RGPD, per il tramite dei Dirigenti Generali e dei Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione ai sensi del d.P.G.r. n. 164/2020;
 - i dirigenti degli Uffici secondo l'organigramma attualmente vigente sono designati al trattamento dei dati personali, ai sensi del predetto articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2018;
 - tutti i dipendenti della Giunta regionale di Basilicata, nonché tutti i soggetti attestati alle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, sono autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni, in riferimento alla declaratoria delle competenze degli Uffici di appartenenza e nelle funzioni di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

9. di notificare il presente provvedimento ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali ed agli Uffici di Diretta Collaborazione per quanto di competenza ed al fine di assicurare la massima diffusione;
10. di trasmettere il presente provvedimento al DPO per i seguiti di competenza, nonché all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione e all'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE **Michele Busciolano** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA



FUNZIONI DEL TITOLARE

Il Titolare del trattamento così come si evince dal combinato disposto dell'art. 4, numero 7 e dell'art. 24 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 679/2016 (RGPD) è il soggetto che definisce le finalità, i mezzi, le modalità e le misure di sicurezza del trattamento. Titolare è la Giunta regionale della Basilicata.

Il Titolare esercita le sue funzioni tramite i Direttori generali e dei soggetti di cui al punto 3. della presente Delibera, che, nell'ambito delle rispettive strutture organizzative cui sono preposti, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento RGPD e dalla normativa nazionale posti in capo al Titolare del trattamento e precisamente:

- a) Garantiscono la governance e l'attuazione degli adempimenti connessi alla normativa per il trattamento dei dati personali con particolare riferimento agli aspetti operativi riferiti al sistema di sicurezza e di protezione dei dati;
- b) Comunicano le informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 e 14 del Regolamento RGPD qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato ovvero non siano stati raccolti presso l'interessato;
- c) Adottano le misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del Regolamento RGPD;
- d) Adottano le misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per soddisfare i requisiti previsti dell'art 25 del Regolamento RGPD e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);
- e) Adottano le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del trattamento (privacy by default), così come previsto dall'art 25 del Regolamento RGPD;
- f) Svolgono gli adempimenti correlati, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli 26 e 28 del Regolamento RGPD, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del Responsabile del trattamento;
- g) Aggiornano il registro delle attività di trattamento in modo da assicurarne, per gli aspetti di competenza, la corretta compilazione e il costante aggiornamento e revisione;
- h) Adottano, e ove necessario riesaminano e aggiornano, le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento RGPD. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento RGPD. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da applicare secondo standard comuni a tutti gli Uffici dell'Amministrazione;
- i) Notificano al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (Data Breach) e comunicano la violazione agli interessati, nei tempi e con le modalità previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento RGPD con il supporto del Data Protection Officer (DPO);
- j) Rivelano e segnalano al DPO, secondo quanto indicato nell'articolo 35 del Regolamento RGPD e nelle Linee guida adottate sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), i casi nei quali effettuare la Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive e previa consultazione del Data Protection Officer, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento RGPD;
- k) Richiedono la consultazione preventiva dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali per i casi critici di Valutazione di Impatto (art.36 comma 1);



REGIONE BASILICATA

- l) Collaborano, per quanto di competenza, con il Data Protection Officer della Regione Basilicata, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;
- m) Cooperano, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo, nell'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti;
- n) Nominano con il supporto del Data Protection Officer, ove necessario, gli operatori autorizzati che trattano dati particolari e giudiziari come previsto dall'allegato 4 "Compiti e funzioni per gli autorizzati al trattamento di dati particolari e giudiziari";
- o) Forniscono a tutti gli operatori autorizzati i compiti e funzioni al fine di rispettare in modo puntuale il corretto trattamento dei dati;
- p) Acquisiscono dai Contitolari, dai Responsabili, i dati personali delle persone fisiche che, presso gli stessi risultano autorizzate al trattamento ed a compiere le relative operazioni;
- q) Impartiscono a tutti coloro che effettuano trattamenti di dati personali le istruzioni ai sensi dell'art.29 del Regolamento RGPD.

Si precisa che, per le funzioni di cui alla lettera b), il Responsabile esterno del trattamento è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche, ad informare e condividere con il Titolare del trattamento (anche per il tramite dei Direttori Generali e dei soggetti di cui al punto 3. della presente Delibera), tutti gli aspetti che abbiano impatto sul trattamento dati ed è tenuto prima di procedere a qualsiasi validazione e produzione di tali implementazioni a ottenere l'autorizzazione all'avvio di tali modifiche. Il responsabile pertanto è direttamente responsabile nel caso non venissero attivate tali procedure di condivisione con il Titolare.



SOGGETTI DESIGNATI DAL TITOLARE (Direttori generali, Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione e Dirigenti in servizio presso la Giunta regionale)

Compiti e Funzioni

In attuazione a quanto previsto dagli artt. 4 e 24 comma 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e in continuità con quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e il D.Lgs.101/2018, i Designati sono tenuti a rispettare i compiti e le funzioni di seguito indicate:

- Individuare un funzionario quale referente privacy di Direzione/Ufficio che agisca al fine di sensibilizzare e intercettare tutte le esigenze, adempimenti connessi al trattamento dati personali di competenza della Direzione e/o degli Uffici da essa dipendenti;
- Trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento di finalità istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali e dai regolamenti;
- Trattare i dati personali solamente quando le finalità perseguite nel singolo caso non possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi e con modalità che permettano di identificare "l'interessato" solo in caso di necessità;
- Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza nonché per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- Verificare periodicamente l'esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e provvedere, quando necessario, a segnalare al Data Protection Officer eventuali anomalie;
- Proporre e suggerire al Titolare misure tecniche ed organizzative ritenute necessarie a garantire la protezione dei dati del trattamento, in relazione ai trattamenti della struttura organizzativa diretta;
- Disporre, con il supporto del Data Protection Officer ove necessario, in conseguenza della verifica di cui al punto precedente, le modifiche necessarie a rendere il trattamento dei dati conforme alla normativa vigente;
- Confrontarsi e raccordarsi con il Data Protection Officer nel caso di istituzione di un nuovo trattamento di dati;
- Adottare anche in relazione al progresso tecnico e se del caso, d'intesa eventualmente con altri soggetti designati, misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione o danneggiamento o perdita anche accidentale dei dati nonché pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla legge o al regolamento o alla finalità della raccolta;
- Aggiornare, per le funzioni attribuite alla Direzione/Ufficio, ove necessario, il Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari coinvolgendo il Data Protection Officer;
- Proporre e/o predisporre – anche di intesa con altri soggetti eventualmente designati - ogni soluzione organizzativa, logistica tecnica o procedurale affinché sia assicurato agli "interessati" l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD;
- Adottare modalità operative necessarie a rendere all'"interessato" o alla persona presso la quale i dati personali sono raccolti oppure non sono raccolti, l'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- Garantire e informare gli autorizzati sulla legittimità e correttezza della comunicazione e della diffusione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati nel rispetto delle normative di settore e delle relative finalità istituzionali, tenendo conto che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi;



REGIONE BASILICATA

- i Designati sono tenuti, altresì, a rispettare i seguenti specifici compiti e funzioni previsti dal Regolamento UE 2016/679:
 - Trattare i dati pseudonimizzati secondo le regole di cui all'art. 4 numero 5) del RGPD attraverso misure tecniche e organizzative idonee a garantire che le informazioni relative a dati personali non siano attribuibili a una persona fisica identificata o identificabile;
 - Trattare tutti i dati riferiti alle banche dati e i trattamenti di competenza facendo riferimento al Registro dei trattamenti di cui all'art.30 del RGPD e di provvedere, periodicamente, al relativo aggiornamento;
 - Aggiornare periodicamente il Registro trattamenti (art.30), con l'obbligo per i referenti privacy di Direzione/Ufficio di verificare tutti i trattamenti in collaborazione con il Data Protection Officer;
 - Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell' "interessato" per un periodo non superiore a quello occorrente agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e trattati e definire il tempo di conservazione dei dati come previsto da norma di legge o necessario al perseguimento di finalità istituzionale;
 - Curare gli adempimenti di competenza che riguardano la corretta applicazione della privacy by design e by default di cui all'art. 25 del Regolamento UE 2016/679;
 - Effettuare, prima di procedere al trattamento, con il supporto del Data Protection Officer, quando questo può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, una Valutazione dell'Impatto del trattamento sulla corretta effettuazione dell'analisi dei rischi (DPIA), di cui all'art.35 del Regolamento;
 - Richiedere la consultazione preventiva all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 36 del RGDP nei casi in cui il trattamento presenti un rischio elevato in assenza di misure adeguate adottate dal Titolare;
 - Coordinare le operazioni affidate agli autorizzati appartenenti alla struttura o organizzazione di riferimento e vigilare sull'operato degli stessi;
 - Collaborare con il Data Protection Officer all'attuazione di tutti gli adempimenti in materia che comportino il trattamento di dati particolari e giudiziari;
 - Garantire l'accesso ai dati personali dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del RGDP anche con il supporto dei Dirigenti competenti per materia;
 - Nominare con atto scritto, ove necessario, gli operatori autorizzati al trattamento di dati particolari e giudiziari previsti nelle competenze della struttura diretta dal Direttore generale e/o Dirigente, impartendo loro specifici compiti e funzioni, come previsto dagli allegati 3 e 4;
 - Individuare e verificare, ai fini della designazione da parte del Titolare, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, dei soggetti Responsabili e che gli stessi presentino le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
 - Garantire, nell'ambito dell'attività di controllo e audit, la presenza del personale coinvolto nei trattamenti e l'esistenza della documentazione necessaria a supporto dell'audit;
 - Attuare le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed evadere, in collaborazione con il Data Protection Officer, le richieste di chiarimenti da parte dell'autorità di controllo su specifici trattamenti;
 - Provvedere con atto scritto, ove necessario, alla nomina degli Amministratori di Sistema, da individuarsi nelle figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione dati o di sue componenti, che garantiscano l'esperienza, la capacità e la sicurezza;
 - Nel caso di violazione dei dati personali, provvedere:
 - ad avvisare tempestivamente il Titolare, il Data Protection Officer, collaborando per la notifica della violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo



REGIONE BASILICATA

e, comunque, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- a comunicare agli interessati, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- Definire, ai sensi dell'art.32 e nel rispetto del principio di accountability, le misure di sicurezza idonee da adottare per singoli trattamenti mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio;
- Identificare i casi di contitolarità di cui all'art.26 del Regolamento RGPD;
- Predisposizione, con il supporto del Data Protection Officer, delle informative idonee da inserire nel singolo incarico/servizio/ bando e curarne il costante aggiornamento;
- Partecipare alla formazione in tema di diritti e libertà degli interessati, di rischi di violazione dei dati e promuovere la cultura della prevenzione del rischio di violazione dei dati e la cultura della protezione dai dati personali;
- Effettuare ogni ulteriore attività, anche se non espressamente indicata in precedenza e necessaria per la integrale attuazione del Regolamento UE 2016/679 RGPD e della normativa di riferimento.

I soggetti “**DESIGNATI**” al trattamento dei dati personali devono provvedere all'espletamento di tutte le suddette operazioni, necessarie ad assicurare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



OPERATORI – Autorizzati/Incaricati al trattamento dei dati personali di titolarità di Regione Basilicata – Giunta Regionale – art. 4 Regolamento UE 2016/679

Compiti e Funzioni

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e all’art. 4, numero 10) del Regolamento UE 2016/679 RGPD e al fine di assicurare la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’ “interessato”, ciascun soggetto “Autorizzato al trattamento da parte del Titolare” è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Basilicata - Giunta regionale in osservanza a quanto di seguito indicato:

- Trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento di finalità istituzionali, nei limiti stabiliti dalle norme in materia, dal Garante, dallo Statuto regionale, Leggi regionali e regolamenti;
- Trattare i dati personali solamente quando le finalità perseguite nel singolo caso non possono essere realizzate mediante l’utilizzo di dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’ “interessato” solo in caso di necessità o con le modalità di pseudonimizzazione di cui all’art.4 numero 5) del Regolamento UE 2016/679 RGPD;
- Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- Verificare periodicamente l’esattezza, la pertinenza, la completezza, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- Conservare i dati in modo da non renderli accessibili a persone non autorizzate, in una forma che consenta l’identificazione dell’ “interessato” per un periodo non superiore a quello occorrente agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati e verificare il rispetto del tempo di conservazione secondo quanto indicato/previsto nel registro dei trattamenti;
- Comunicare preventivamente al Dirigente, in qualità di Designato dal Titolare, gli eventuali nuovi trattamenti da iniziare, per la relativa iscrizione nel registro dei trattamenti;
- Collaborare nella predisposizione degli aggiornamenti del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari e di ogni altro atto regionale in materia di trattamento dati personali;
- Collaborare, con il supporto del Dirigente designato e del referente privacy, all’aggiornamento del registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del RGPD;
- Proporre al Dirigente ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale affinché sia assicurato agli “interessati” l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 RGPD;
- Adottare le modalità operative necessarie a rendere all’ “interessato” o alla persona presso la quale i dati personali sono raccolti ovvero non siano stati raccolti, l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento RGPD;
- Garantire la legittimità e correttezza della comunicazione e della diffusione dei dati ad altri soggetti, pubblici o privati, tenendo conto che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi e tenendo conto che la comunicazione interna ed esterna viene consentita solo laddove la norma di legge o Regolamento o la finalità istituzionale lo consenta e lo renda legittimo;
- Evadere tempestivamente e correttamente le richieste degli “interessati” di cui agli artt. 15-22 del Regolamento RGPD tramite il Dirigente designato;
- Collaborare con i soggetti legittimati a svolgere ispezioni, controlli e verifiche;
- Garantire, in attuazione del principio di «integrità e riservatezza», la sicurezza dei dati personali, dando attuazione alle istruzioni del Titolare non lasciando incustoditi i documenti, gli strumenti di



REGIONE BASILICATA

lavoro senza aver preventivamente adottato tecniche e misure idonee a impedire l'accesso ai dati personali da parte di persone non autorizzate e non fornire dati personali per telefono senza aver verificato l'identità del destinatario;

- Utilizzare, gestire e custodire le proprie credenziali di autenticazione e autorizzazione, la posta elettronica, Internet e Intranet, le strumentazioni informatiche - compresi i supporti rimovibili - e ogni strumento di lavoro con modalità idonee a garantire la protezione dei dati personali degli "interessati", nel rispetto delle esigenze d'Ufficio;
- Collaborare e informare il Dirigente e il Data Protection Officer nei casi di violazione dei dati personali di cui agli artt.33 e 34 del Regolamento RGPD ai fini della corretta applicazione del Data Breach, per attivare in modo adeguato, se necessario, il processo di comunicazione all'autorità di controllo entro le 72 ore.



OPERATORI – Autorizzati/Incaricati al trattamento di dati particolari e giudiziari ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Compiti e funzioni

I Dirigenti, in qualità di Designati al trattamento da parte del Titolare possono facoltativamente nominare con atto scritto, i dipendenti quali OPERATORI – Autorizzati/Incaricati al trattamento di dati particolari e giudiziari ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD.

I soggetti autorizzati a tal fine sono tenuti quindi a seguire i seguenti compiti e funzioni:

- Trattare i dati particolari e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerata la natura e il numero dei dati trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli “interessati” solo in caso di necessità;
- Aggiornare l’elenco delle banche dati – informatizzate e non - relative ai dati particolari e giudiziari costituite nell’ambito della propria struttura organizzativa o delle quali abbiano comunque la responsabilità trasmettendo quanto richiesto al “Titolare”;
- Collaborare per quanto di competenza - anche tramite il supporto del Data Protection Officer all’aggiornamento del Registro dei trattamenti (art. 30 del RGPD);
- Aggiornare periodicamente l’elenco dei trattamenti dei dati particolari e giudiziari, a supporto del Designato, e provvedere alle modifiche del Regolamento per il trattamento dei dati particolari e giudiziari di rispettiva competenza;
- Trattare i dati particolari e giudiziari solo ove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi e autorizzati da un’espressa disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento del Garante che specifichino i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- Conformare il trattamento dei dati particolari e giudiziari, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti delle libertà fondamentali e delle dignità dell’interessato e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento regionale;
- Non trattare i dati particolari e giudiziari nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato;
- Conservare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da ogni altro dato personale e trattarli secondo quanto previsto dalla normativa anche quando sono tenuti in elenchi registri o banche dati senza l’ausilio di strumenti elettronici;
- Garantire, alla conclusione del trattamento, che i documenti contenenti i dati di cui agli articoli 9 e 10 del RGPD vengano conservati in contenitori/armadi muniti di serratura o in ambienti ad accesso selezionato e vigilato, fatte salve le norme in materia di archiviazione amministrativa;

I compiti di cui al presente allegato devono essere sempre coordinati con i compiti di cui all’allegato 3.

Il modello di nomina ai soggetti a tal fine autorizzati verrà formalizzato con il supporto del Data Protection Officer.



INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI

In ottemperanza alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/03 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD) ed in relazione alle attività svolte nell'ambito istituzionale *l'autorizzato*, dovrà effettuare i trattamenti di dati personali di competenza attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni e ad ogni ulteriore indicazione, anche verbale, che potrà essere fornita dal *Titolare del Trattamento* o dal *Designato al Trattamento* presso il quale opera.

I dati personali devono essere trattati:

- a) in osservanza dei criteri di riservatezza;
- b) in modo lecito e secondo correttezza;
- c) per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) nel pieno rispetto delle misure di sicurezza definite, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le misure di sicurezza definite sono obbligatorie, e sono state anche distinte in funzione delle seguenti modalità di trattamento dei dati:

1. **Con l'ausilio di strumenti elettronici** (es. PC, notebook, tablet o smartphone);
2. **Senza l'ausilio di strumenti elettronici** (es. dati in archivi cartacei o su supporti magnetici/optici);
3. **Di carattere generale.**

Trattamenti dati con Strumenti Elettronici

Gli autorizzati al trattamento dovranno attenersi alle seguenti misure di sicurezza:

- accedere ai sistemi informativi esclusivamente per mezzo di credenziali di autenticazione personali; le credenziali di autenticazione consistono in un codice (user id o username) per l'identificazione dell'autorizzato, associato ad una parola chiave (password) conosciuta solo dall'autorizzato;
- utilizzare la password con una lunghezza minima di otto caratteri, composte sia da numeri che lettere e caratteri speciali (o, se il sistema informativo in uso non lo permette, dal numero massimo di caratteri consentito) e differente dallo user id;
- ove non definito dall'Amministratore della rete, nella generazione della password non utilizzare elementi o notizie facilmente riconducibili all'autorizzato e non utilizzare password simili alla precedente;
- ove non definito dall'Amministratore della rete, modificare la password al primo utilizzo del sistema informativo, quindi ogni volta che viene richiesto dal sistema (al massimo 6 mesi, 3 mesi se i dati trattati sono particolari - ad. es. di salute - e/o giudiziari) e nel caso vi sia il dubbio che la stessa password abbia perso il carattere di segretezza;
- qualora il sistema non renda obbligatoria la modifica della password nel rispetto dei predetti termini, provvedere autonomamente a tale variazione;
- adottare particolari cautele per assicurare la segretezza della password (evitare la digitazione in presenza di terzi, conservarne i riferimenti in luogo non accessibile a terzi) custodendola con diligenza e riservatezza;



REGIONE BASILICATA

- per le banche dati automatizzate che utilizzano il proprio codice di accesso personale, evitare di operare su altre postazioni di lavoro al fine di non incorrere in trattamenti non autorizzati;
- tenere un comportamento corretto durante la navigazione in internet, così come previsto dalle disposizioni interne sulla modalità di utilizzo dei servizi di rete e non è consentito navigare sui siti web non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- non aprire messaggi di posta provenienti da soggetti esterni *non accreditati* e non utilizzare l'indirizzo di posta elettronica istituzionale per fini personali;
- non comunicare la mail istituzionale a siti per i quali non siete interessati per fini lavorativi;
- non trasmettere dati particolari (ex sensibili) via e-mail. Nel caso in cui sia strettamente necessaria tale forma di trasmissione per ragioni d'ufficio, occorrerà porre in essere gli accorgimenti atti ad impedire la visione del contenuto del file da parte di soggetti non autorizzati o non legittimati al trattamento, che siano diversi dai destinatari delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si raccomanda il ricorso all'uso di tecniche di criptazione o di cifratura dei messaggi, ovvero il ricorso all'uso di codificazione dei dati contenuti nel testo delle comunicazioni;
- bloccare la propria postazione di lavoro informatica durante la pausa pranzo, ovvero in tutte le occasioni in cui ci si assenti o ci si allontani anche temporaneamente dalla propria postazione di lavoro; nel caso in cui fosse necessario mantenere accesa la postazione di lavoro, utilizzare i metodi messi a disposizione dal sistema per bloccare la stessa, come ad esempio il blocco sessione o il salvaschermo con password;
- adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare l'accesso ai dati personali trattati o in trattamento anche cartaceo a dipendenti o altri autorizzati;
- non lasciare la propria stazione di lavoro incustodita e collegata alla rete e/o ai sistemi informativi con il proprio account (nome utente) e password;
- non alterare in alcun modo la configurazione software della postazione di lavoro, evitando di installare qualunque software sconosciuto o non autorizzato dal competente reparto ICT;
- non utilizzare la rete dell'Amministrazione per fini personali e non espressamente autorizzati.



REGIONE BASILICATA

Trattamenti senza l'ausilio di Strumenti Elettronici

Gli autorizzati al trattamento dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- garantire sempre la corretta custodia dei dati personali; i documenti non devono essere lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri autorizzati addetti al medesimo trattamento; non devono essere altresì consultati da altri autorizzati non abilitati al trattamento; non possono essere riprodotti o fotocopiati se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento;
- per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, si dovrà diligentemente controllare e custodire gli atti e documenti contenenti dati personali per evitare visione, possesso, utilizzo non autorizzati; conservare i documenti o gli atti che contengono dati particolari (ex dati sensibili) e/o giudiziari in archivi ad accesso controllato (armadi/schedari/contenitori chiusi da apposita serratura oppure soggetti a sorveglianza da parte di personale preposto);
- al termine delle operazioni di trattamento, restituire tempestivamente la documentazione prelevata dagli archivi ed assicurarsi che questa venga opportunamente riposta;
- in caso di utilizzo di stampante, fotocopiatrice o fax condivisi da vari utenti e collocati al di fuori dei locali ove è posta la singola postazione di lavoro, le stampe devono essere o immediatamente raccolte e custodite con le modalità sopra descritte; Qualora i documenti da stampare contengano dati particolari è necessario, nei limiti del possibile, presenziare la fase di stampa o utilizzare la modalità di stampa protetta;
- non gettare via copie cartacee contenenti dati personali, senza averle prima distrutte in modo opportuno o comunque avere reso l'identificazione dell'interessato impossibile;
- adottare misure che siano idonee a limitare la conoscenza dei dati personali e/o particolari qualora essi siano presenti nei flussi documentali dell'amministrazione garantendo il rispetto della riservatezza dei dati degli interessati, ad esempio riponendo, i documenti in cassette o armadi debitamente chiusi a chiave.
- è assolutamente vietato cedere a soggetti esterni i dati personali di cui si è venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico.



REGIONE BASILICATA

Misure di carattere generale

Gli autorizzati al trattamento dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- assicurare la riservatezza opportuna e necessaria affinché il trattamento dei dati, sia effettuato in conformità alle disposizioni del RGPD e del D.lgs 196/2003 e s.m.i.;
- assicurare la somministrazione dell'informativa al trattamento dati ogni qual volta venga coinvolto un nuovo interessato;
- assicurarsi, quando previsto, che sia stato rilasciato il consenso al trattamento dati da parte dell'interessato;
- rispettare, se presente, il documento sulla sicurezza dei dati, predisposto dall'Amministrazione;
- è consentita la trasmissione di dati all'interno dell'Amministrazione per i compiti ed i fini stabiliti dalla stessa per mezzo del Titolare, agendo sotto la sua diretta autorità, allo stesso modo sono autorizzati i trattamenti di dati pseudonimizzati;
- sono consentite le comunicazioni di dati personali che avvengono nell'ambito di un rapporto contrattuale/convenzionale instaurato dall'Amministrazione con terzi per l'esternalizzazione di attività/funzioni/servizi, a condizione che il terzo sia stato nominato Responsabile (esterno) del trattamento dei dati;
- è vietata ogni comunicazione/diffusione di dati verso l'esterno dell'Amministrazione senza preventiva autorizzazione; il divieto permane anche dopo la cessazione dell'incarico e/o del rapporto di lavoro;
- è vietato l'utilizzo improprio di documenti, dati, informazioni a qualsiasi titolo posseduti, ricevuti o trasmessi;
- è vietato raccogliere, registrare e conservare i dati personali presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- è vietato cedere ad altri dati personali di cui si è venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico;
- è necessario astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati personali, di cui si è venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico, evitando di conservarli, duplicarli, comunicarli o cederli ad altri, dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- informare tempestivamente il proprio Dirigente di ogni questione rilevante in relazione al trattamento di dati personali effettuato e di eventuali richieste pervenute dagli interessati;
- nel caso in cui si constati o si sospetti un disagio o un incidente che abbia messo o possa mettere a repentaglio la sicurezza e/o la riservatezza dei dati trattati, darne immediata comunicazione al proprio Dirigente;
- segnalare al proprio Dirigente eventuali circostanze, che richiedano il necessario ed opportuno aggiornamento delle misure di sicurezza adottate, al fine di ridurre al minimo i rischi di diffusione, distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- fornire al Titolare o al Designato, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire loro una adeguata azione di controllo e verifica di eventuali incidenti che possano essersi verificati;
- eseguire qualsiasi operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- recepire nuove indicazioni fornite dal Titolare del Trattamento o dal Designato anche partecipando a percorsi formativi quando previsti;



REGIONE BASILICATA

- trattare i dati personali, eventualmente riferiti a categorie particolari (art. 9) o relativi a condanne penali e reati (art. 10), è ammesso se lecito (art. 6) e cioè quando:
 - l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali;
 - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui è tenuto il Titolare o per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato;
 - il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare;
- garantire all'interessato l'esercizio dei diritti sui propri dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento RGPD (es: diritto di accesso, di rettifica, di limitazione, di portabilità, di opposizione, ecc.) segnalando al proprio referente qualsiasi richiesta in questo senso.

Le presenti istruzioni rivestono carattere generale e sono suscettibili di essere integrate, specificate e aggiornate dal "Titolare" del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e pubblicate nella sezione "Trattamento dati personali e Privacy" nella intranet dell'Amministrazione.